



ASSESSORATO: VICE SINDACO

Proposta di delibera prot. n° 02 del 11/02/2010

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

DIPARTIMENTO AUTONOMIA
RAGIONERIA CENTRALE
Servizio Dip. Amministrativa
Prot. n° 15104 del 11 FEB. 2010

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 183

OGGETTO: Proposta al consiglio comunale. Approvazione delle misure per l'attuazione della legge regionale della Campania n. 19/2009 recante "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa"

11 FEB. 2010

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 13 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa IERVOLIN P

ASSESSORI:

SABATINO SANTANGELO

P

PAOLO GIACOMELLI

P

LUIGI SCOTTI

ASSENTE

DIEGO GUIDA

ASSENTE

GIOIA MARIA RISPOLI

P

MICHELE SAGGESE

P

MARIO RAFFA

P

NICOLA ODDATI

ASSENTE

PASQUALE BELFIORE

P

GENNARO NASTI

ASSENTE

AGOSTINO NUZZOLO

P

MARCELLO D'APONTE

P

ALFREDO PONTICELLI

P

GIULIO RICCIO

P

ENRICA AMATURO

P

VALERIA VALENTE

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la

Presidenza: Il Sindaco in Rosa Iervolino Russo

Assiste il Segretario del Comune: Il Dott. Gaetano Virtuoso

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Vicesindaco

2

Premesso che, con Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 pubblicata sul Burc n. 80 del 29.12.2009, il consiglio regionale della Campania ha approvato le "misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa";

che la suddetta legge regionale è finalizzata, tra l'altro:

- a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie, nonché al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
- b) a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale, nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata, anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;
- d) all'abbattimento delle barriere architettoniche;

che ai suddetti fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico di edifici, nonché interventi urbanistici di riqualificazione delle aree urbane degradate;

che, in particolare la legge 19/2009 prevede:

- i casi di esclusione dall'applicazione della legge, relativamente agli interventi edilizi;
- gli interventi straordinari di ampliamento di cui all'art.4;
- gli interventi di ricostruzione e demolizione di cui all'art.5;
- la riqualificazione di aree urbane degradate di cui all'art.7.

IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che l'art. 4 recita che, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'ampliamento, fino al 20% della volumetria esistente, degli edifici residenziali uni-bifamiliari e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto, secondo le modalità di cui al comma 2;

che ai sensi del medesimo art. 4, comma 6, i comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono escludere il suddetto ampliamento in aree individuate con provvedimento di consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, da approvare nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Considerato che il successivo art. 5 consente, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali, per interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato, secondo le modalità stabilite dal comma 2;

che ai sensi del citato art. 5, comma 7, i comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono escludere il suddetto aumento in aree individuate con provvedimento di consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, da approvare nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Considerato che l'art. 7 prevede, al comma 2, che possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o fabbricati da


destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, di cui al decreto ministeriale n.1444/1968;

che l'art. 7 prevede inoltre, al comma 3, che nei suddetti ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza;

che, inoltre, il medesimo art. 7, prevede al comma 4 che, qualora non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

Considerato che inoltre, ai sensi del successivo comma 5, nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008;

che ai sensi del medesimo art. 7, comma 7, i comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio,



entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. 5

Preso atto che la legge 19/2009 disciplina in maniera articolata i casi in cui è esclusa l'applicazione degli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, e 7.

Ritenuto di dover esercitare la facoltà conferita ai Comuni di individuare le ulteriori aree da tutelare - in aggiunta ai casi di esclusione già previsti dalla legge regionale 19/2009 - relativamente all'esecuzione degli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 7, comma 5:

1. in particolare doversi riguardare il caso del territorio di Napoli, in relazione ai Piani Paesistici vigenti di cui ai decreti ministeriali 6 novembre 1995 e 14 dicembre 1995;

2. dover tutelare la linea di costa - dal confine comunale con il comune di Pozzuoli, località la Pietra, alla radice del molo di Nisida - per una profondità pari a mt. 500, in quanto area di particolare pregio ambientale e attualmente interessata da diversi programmi di riqualificazione ambientale di preminente interesse pubblico;

3. inoltre che debba considerarsi l'interesse generale al soddisfacimento delle previsioni, ai sensi delle leggi vigenti, di attrezzature di quartiere e di livello urbano e territoriale, riservando a tali fini dette quantità di aree di cui alla tav.13 della Variante occidentale e alla tav. 8 della Variante generale (quali ad esempio scuole, aree verdi, spazi pubblici, attrezzature collettive e socio-sanitarie), nonché le aree ricadenti nella zona nF della Variante occidentale e nella zona F della Variante generale (quali ad esempio: il parco cimiteriale di Poggioreale; gli immobili relativi a strutture pubbliche come scuole superiori, ospedali, eccetera; l'aeroporto e gli impianti ferroviari; i grandi impianti tecnologici come depuratori, centrali elettriche ed altro);

6

4. che debbano essere tutelate le aree interessate dalle infrastrutture di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e/o previste negli strumenti urbanistici vigenti e negli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti approvati dall'Amministrazione comunale, ovvero *Piano comunale dei trasporti, Piano della rete stradale primaria e Piano delle 100 stazioni*;

5. infine, di norma, doversi tutelare l'insieme delle scelte urbanistiche già assunte dall'Amministrazione con l'adozione o l'approvazione di piani urbanistici attuativi.

Atteso che la legge regionale n. 19/2009 consente ai comuni di avanzare proposte relativamente a iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 7 comma 2 e dell'art. 7 commi 3 e 4.

Valutato che, per quanto riguarda le iniziative da promuovere ai sensi dell'art 7 comma 2, l'obiettivo enunciato dalla legge regionale, è quello di "incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate".

Considerato che i dati emergenti dal Prg in tema di fabbisogno abitativo, sostanzialmente confermati dalle ultime rilevazioni condotte in sede tecnica, indicano un *deficit* di circa 270 mila vani a fronte di una più limitata offerta consentita dal vigente Prg;

che, per tale ragione, il comune di Napoli intende avvalersi della facoltà offerta dalla suddetta legge regionale, per potenziare l'offerta di edilizia residenziale - in special modo di edilizia residenziale sociale (Ers) - nel territorio di propria competenza;

che a tale fine sembra opportuno individuare, quali aree di intervento ai sensi dell'art. 7 comma 2, gli "ambiti" di riqualificazione urbanistica previsti dal vigente Prg, in quanto corrispondenti alle aree urbane in cui anche il suddetto Prg individua condizioni di degrado urbano che necessitano di una estesa

IL SEGRETARIO GENERALE *pm* *pe*

f

azione di rinnovamento, ferme restando le esclusioni previste per legge, come prima richiamate;

che, fra tutti gli "ambiti" del Prg sono presi in considerazione - una volta operate le esclusioni come precedentemente richiamate - quelli che presentano caratteristiche del patrimonio edilizio tali da richiedere radicali iniziative di ristrutturazione urbanistica;

che inoltre, relativamente agli "ambiti" interessati da Pua adottati o approvati, si ritiene possibile prendere in considerazione quelli per i quali sono state avanzate proposte da parte dei soggetti promotori.

Ritenuto, relativamente alla misura degli incrementi edificatori ammissibili in deroga al Prg, ai sensi della legge regionale 19/2009, che tali incrementi possono essere consentiti in tutti quei casi - e quindi limitatamente agli ambiti - in cui il suddetto Prg prevede un dimensionamento delle attrezzature di quartiere in misura superiore alle quantità edificatorie consentite in relazione agli *standard* di legge;

che i suddetti incrementi edificatori saranno pertanto commisurati a tali eccedenze.

Ribadito che la proposta consiste nell'incremento dei volumi residenziali, mediante incremento del volume complessivo dell'edificazione prevista (ovvero della slp-superficie lorda di pavimento prevista), riservando a edilizia sociale una idonea quota dell'incremento edificatorio assentibile;

che i soggetti che intervengono ai sensi del suddetto art.7 comma 2, hanno l'obbligo di assicurare - con la stipula di una convenzione urbanistica che stabilisce anche la quantità di cessione di immobili da destinare a edilizia residenziale sociale - la cessione di aree e la realizzazione di opere di urbanizzazione, anche mediante monetizzazione, - nella misura prevista dal Dm 1444/1968, in rapporto alle quantità edificatorie assentibili;

Handwritten initials and a signature mark, including a large arrow pointing downwards.

che pertanto, negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 7 comma 2 - ferme restando le quantità edificatorie previste per la produzione di beni e servizi e degli spazi riservati alle urbanizzazioni primarie e secondarie - è consentito l'incremento dei volumi (ovvero della Slp-superficie lorda di pavimento) da destinare a edilizia residenziale privata e sociale, nella misura massima derivante dal rispetto di entrambi i criteri di seguito specificati:

- in proporzione alla quota di aree per attrezzature di quartiere eccedente quella calcolata applicando lo *standard* di cui al DM 1444/1968 alle quantità edificatorie di cui alla tabella di "ambito", tenuto conto della specificazione delle tipologie insediative (produzione di beni e produzione di servizi) assunta in sede di progetto di piano urbanistico attuativo;
- nei limiti consentiti dalla normativa di zona.

Considerato che, sulla base dei suddetti criteri, gli ambiti interessati sono quelli di seguito elencati:

- ambito n. 7, *ex centrale del latte*. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 52.080 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 1.560 vani (450 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 190 vani (50 alloggi) per un totale stimato in 1.750 vani (corrispondenti a 500 alloggi);
- sub-ambito n. 9, *S. Pietro a Patierno*. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 33.630 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 1.010 vani (290 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 0 vani (0 alloggi) per un totale stimato in 1.010 vani (corrispondenti a 290 alloggi);
- sub-ambito n.12, *Gianturco Fs* L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 102.640 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 3.080 vani (880 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 1.200 vani (340 alloggi) per un totale stimato in 4.280 vani (corrispondenti a 1.220 alloggi);
- Sub-ambito n. 12d, *Mecfond*; L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 25.350 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 760 vani (220 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del

Prg pari a circa 450 vani (130 alloggi) per un totale stimato in 1.210 vani (corrispondenti a 350 alloggi);

- ambito n. 13, *ex raffineria*; L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 693.330 mq di SIp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 20.800 vani (5.940 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 6.300 vani (1.800 alloggi) per un totale stimato in 27.100 vani (corrispondenti a 7.740 alloggi);
- ambito n.3 *via Montello, Regina Margherita* (linea metropolitana 1). L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 32.280 mq di SIp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 970 vani (280 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 80 vani (20 alloggi) per un totale stimato in 1.050 vani (corrispondenti a 300 alloggi).

Ritenuto necessario precisare che - ove gli interventi di cui all'art. 7, comma 5 ricadano negli "ambiti" individuati dal Prg vigente, parte terza delle Nta, tali interventi sono subordinati all'obbligo di corresponsione di oneri di urbanizzazione - anche mediante *monetizzazione* - nella misura prevista dal Dm 1444/1968, in rapporto alle quantità edificatorie assentibili;

che pertanto i soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 7 comma 5, assumeranno l'obbligo suddetto con la stipula di una convenzione urbanistica che stabilisce anche la quantità di edilizia residenziale sociale da cedere.

Atteso che è stato individuato, sempre ai sensi dell'art. 7 comma 2, l'ambito n. 1 *Rione Traiano-Soccavo*, (Pru-programma di recupero urbano). Tenuto conto della nota pervenuta dalla direzione Centrale VI, servizio programmi di riqualificazione urbana, prot. 61 del 10 febbraio 2010, nei sub ambiti 1,2 e 3 del Pru in questione è consentito un incremento edificatorio da destinare ad edilizia residenziale sociale, pubblica e privata, nella misura massima corrispondente al *surplus di standard* reso disponibile dalla rinuncia, espressa con la citata nota, di una quota volumetrica attualmente destinata alle attività terziarie. L'incremento edificatorio massimo consentito e' stabilito in 15.000 mq

10

di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 450 vani (130 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 1.140 vani (330 alloggi) per un totale stimato in 1.590 vani (corrispondenti a 460 alloggi);

che inoltre sono state individuate, ai sensi del medesimo art. 7 comma 2, le seguenti aree, tra quelle per le quali si è avuta istanza da parte di soggetti interessati, in coerenza con le finalità della legge regionale 19/2009:

- sub-ambito n.12e, *Feltrinelli*. Tenuto conto dell'istanza inoltrata dal gruppo AEDES - Aedilia Sviluppo 1 S.r.l., dell'8 novembre 2008, prot. 1135/M del 14 novembre 2008, l'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito (in conformità al criterio, prima enunciato, che commisura l'incremento residenziale all'eccedenza di aree per attrezzature di quartiere) in 82.280 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 2.470 vani (710 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 420 vani (120 alloggi) per un totale stimato in 2.890 vani (corrispondenti a 830 alloggi);

- *ambito n. 43 del Prg - Magazzini approvvigionamento. Stralcio polo produttivo integrato, strada provinciale Botteghelle*. Il proponente *Fingestim S.r.l.*, con nota del 5 febbraio 2010, prot. 225/Dip dell'11 febbraio 2010, ha dichiarato la propria disponibilità "a valutare una modifica al proprio progetto in linea con le esigenze enunciate nel piano casa". In relazione a tale istanza si rileva che - in mancanza per questo comparto del *surplus* di aree per attrezzature di quartiere su cui proporzionare l'incremento residenziale - tale *surplus* di aree potrebbe essere procurato mediante una riduzione della superficie per attività terziarie - in particolare quelle relative alla grande distribuzione. Ciò considerato, in tale sub-ambito può essere consentita la realizzazione di insediamenti per residenze private e residenze sociali, per una slp pari a un massimo di 41.000 mq. Le aree per le corrispondenti opere di urbanizzazione, a norma del Dm 1444/68, sono quelle derivanti dalla contestuale rinuncia, da parte del proponente, a edilizia per la produzione di servizi. A tale rinuncia il proponente stesso può essere autorizzato per una slp

↑

AA
pari a un massimo di 31.000 mq (75% dei 41.358 mq del pua adottato). Tale operazione comporta un aumento della slp complessiva (residenziale + produzione di beni + produzione di servizi) pari a circa 10.000 mq. All'incremento della slp residenziale corrispondono circa 1.240 vani (350 alloggi);

- ambito *Coroglio della Variante occidentale*. Tenuto conto della proposta avanzata da *Bagnolifutura* in data 5 febbraio 2010, prot. seg. vice sindaco n. 254 di pari data, si ipotizza - senza variazione della quota relativa alla produzione di beni e servizi di cui al Pua vigente - un incremento della quota di edilizia residenziale pari a 320.000 mc. Tale incremento è definito in proporzione alle aree per attrezzature eccedenti quelle corrispondenti allo *standard* di legge e derivanti, in parte dal ricalcolo delle superfici, effettuato in sede di variante al Pua di cui alla delibera di G.C. di adozione n.1693 del 23.10.09, e in parte dalla diversa posizione del porto, come definito con l'approvazione del progetto preliminare, in sede di conferenza dei servizi del 24.07.09. Si precisa che la deroga riguarda altresì l'altezza media dei fabbricati prevista dallo strumento urbanistico vigente. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 106.670 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 3.200 vani (910 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 3.000 vani (860 alloggi) per un totale stimato in 6.200 vani (1.770 alloggi).

Precisato che le suindicate proposte consentono di realizzare l'edilizia residenziale sociale non prevista nei piani, adottati o approvati, relativi a tali aree;

che le richieste come formulate appaiono rispondenti alle finalità di cui alla Legge regionale 19/2009 nonché a interessi pubblici relativi agli interventi di edilizia residenziale sociale.

Precisato ancora che le suddette iniziative a norma dell'art 7, comma 2 consistono nell'incremento dei volumi residenziali subordinato alla cessione, da parte dei proprietari, in rapporto al valore della trasformazione, di immobili

destinati a edilizia residenziale sociale, come è definita e descritta nel Decreto ministeriale 22 aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);

che il valore di tale cessione debba essere proporzionale al valore della trasformazione - da definirsi in sede di stipula della convenzione che regola l'esecuzione degli interventi - e, comunque, non essere inferiore al 30% del valore economico dell'incremento dei volumi o della slp-superficie lorda di pavimento residenziali risultante dalle predette condizioni dell'intervento di trasformazione, ex art 7, comma 2.

Visto il Dm citato nel quale, all'articolo 1 comma 2, si definisce l'alloggio sociale quale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato";

che, pertanto "l'alloggio sociale si configura come elemento essenziale nel sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie";

che nel succitato Dm, all'articolo 1 comma 3, si stabilisce che "Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche -quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico- destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà".

Precisato che gli immobili di edilizia residenziale sociale oggetto di cessione a seguito degli interventi ex art 7, comma 2 debbano articolarsi nei due tipi stabiliti ai commi 2 e 3 dell'art 1 del citato Dm: alloggi sociali ceduti in proprietà al Comune; alloggi sociali da destinare preferibilmente in locazione, anche con patto di futura vendita, e anche in vendita da parte dell'operatore

↓

IL SEGRETARIO GENERALE *M Pe*

privato a destinatari in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi sociali, ai sensi dell'art. 2 del citato Dm;

che nel comporre il valore complessivo della cessione di edilizia residenziale sociale conseguente agli interventi ex art 7, comma 2 vada considerato il valore economico degli alloggi sociali ceduti in proprietà al Comune e, nel caso degli alloggi sociali posti in locazione e in vendita, l'onere cui si assoggetta l'operatore privato conseguente ai benefici accordati ai destinatari.

Considerato che la legge regionale consente inoltre, all'art. 7 comma 3, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici;

che lo IACP ha presentato con nota n. 3675 del 05.02.10 prot. 204 Dip. di pari data, proposta relativa alla individuazione di ambiti di aree urbane da riqualificare corrispondenti a rioni di edilizia residenziale pubblica esistenti *"in contesto di degrado particolarmente avanzato, ovvero necessitanti di adeguamento poiché sotto standard abitativi minimi"*;

che per i rioni di seguito elencati è stato richiesto un incremento volumetrico ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge in argomento:

- Rione S. Francesco, via O. Fava;
- Rione S.Gaetano, via Janfolla;
- Rione Campegna, via Campegna;
- Rione lotto K, via Labriola, Scampia;
- Rione lotto R, via Ghisleri, Scampia;
- Ex ISES via fratelli Cervi, Scampia;
- Rione Amendola, viale Colli Aminei.

Considerato che la legge regionale consente inoltre all'art. 7, comma 4 di individuare, anche in variante allo strumento urbanistico vigente, ambiti di cui

al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale da destinare a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo;

14

che a tal fine, lo IACP ha presentato con la medesima nota n. 3675 del 05.02.10, proposta relativa alla individuazione di un ambito di area urbana da riqualificare denominato *largo Caterina Volpicelli*, per la realizzazione di un intervento edilizio, per 14.000 mc, con 20 alloggi.

Valutato che relativamente agli interventi di cui all'articolo 7 comma 3, la proposta risulta accoglibile relativamente a: Rione S.Gaetano; Rione lotto K; Rione lotto R; Ex ISES, via fratelli Cervi;

che relativamente agli interventi di cui all'articolo 7 comma 3, la proposta per Rione Amendola risulta accoglibile nel rispetto di quanto previsto all'art.32 delle Nta del Prg (sottozona Ba);

che relativamente agli interventi di cui all'articolo 7, comma 3 non risultano accoglibili la proposta per Rione S. Francesco, in quanto l'area ricade all'interno della fascia del vincolo aeroportuale che non consente la nuova edificazione con destinazione residenziale e quella per Rione Campegna, in quanto la variante con aumento di volumetria richiesta non appare coerente con i criteri assunti per la formazione del presente programma;

che relativamente all'ambito proposto ex art. 7, comma 4, l'istanza - che peraltro non appare coerente con le finalità dello stesso articolo - non risulta accoglibile in quanto l'area è in gran parte ricadente nei casi di esclusione previsti all'art.3 della legge regionale 19/2009, comma 1, lettere e) ed f).

Preso atto inoltre che con la citata nota n. 61 del 10 febbraio 2010 la direzione Centrale VI- servizio programmi di riqualificazione urbana, oltre quanto in precedenza riportato relativamente al Pru di Soccavo- Traiano, ha richiesto l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, ai sensi dell'art.7, comma 3, per l'ambito

✓

DM
B

Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Barra - Via Mastellone (cosiddetti *prefabbricati pesanti*). 15

Letta la nota prot. 555/273 del 10 febbraio 2010 del direttore centrale Riqualficazione urbana edilizia e periferie con la quale - in riferimento al Programma di edilizia residenziale sostitutiva dei cosiddetti prefabbricati pesanti, di cui alla deliberazione di G.C. n. 2053 del 5 ottobre 2001 - si richiede l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, ai sensi dell'art.7, comma 3 per i seguenti ambiti:

- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Pianura (cosiddetti *prefabbricati pesanti*);
- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Soccavo (cosiddetti *prefabbricati pesanti*);
- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Chiaiano (cosiddetti *prefabbricati pesanti*).

Precisato che per tutti i suindicati interventi ex art. 7, comma 3 gli incrementi volumetrici devono essere limitati alle aree in cui non sono in corso procedure di evidenza pubblica o contratti di affidamento di lavori pubblici.

Valutato pertanto che l'insieme degli interventi come finora descritti, al netto degli interventi diretti, comporta un incremento edificatorio massimo consentito come di seguito stimato, per gli interventi ex art. 7 comma 2, in 1.153.600 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 35.540 vani (10.160 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 12.780 vani (3.650 alloggi) per un totale stimato in 48.320 vani (corrispondenti a 13.810 alloggi).

Precisato che in conseguenza del mutamento della situazione di fatto e della nuova valutazione dell'interesse pubblico derivante dalla inclusione delle aree di cui sopra tra le aree di intervento ex art. 7 commi 2 e 3 rispetto ai

Programmi o Pua adottati o approvati, la giunta comunale individuerà consequenziali e idonei provvedimenti di adeguamento dei suddetti piani;

che con successivo provvedimento dell'Amministrazione saranno disciplinate le modalità di formazione e uso del patrimonio di edilizia sociale -ERS da realizzarsi mediante convenzione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la loro responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono

Il dirigente del progetto studi urbanistici
(dott.ssa Rosanna Costagliola)
Rosanna Costagliola

Il dirigente del servizio pianificazione esecutiva aree di recente formazione
(arch. Maria Moraca)

Maria Moraca
Il coordinatore del dipartimento urbanistica
(arch. Roberto Gianni)
Roberto Gianni

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa
PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE :
L'approvazione delle misure per l'attuazione della legge regionale della Campania n. 19/2009 recante "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa" e segnatamente:

17
1) prevedere le esclusioni dall'applicazione degli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, e art.7, comma 5 nelle seguenti aree:

- aree ricomprese nei Piani Paesistici vigenti di cui ai decreti ministeriali 6 novembre 1995 e 14 dicembre 1995.
 - la linea di costa dal confine comunale con il comune di Pozzuoli, in località la Pietra, alla radice del molo di Nisida, per una profondità pari a mt. 500;
 - aree da riservarsi per il soddisfacimento delle previsioni di attrezzature di quartiere e di livello urbano e territoriale, di cui alla tav. 13 della Variante occidentale e alla tav.8 della Variante generale, nonché le aree ricadenti nella zona nF della Variante occidentale e nella zona F della Variante generale;
 - aree interessate dalle infrastrutture di trasporto esistenti, in corso di realizzazione o previste negli strumenti urbanistici vigenti e negli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti approvati dall'Amministrazione comunale, ovvero *Piano comunale dei trasporti, Piano della rete stradale primaria e Piano delle 100 stazioni.*
 - aree interessate da piani urbanistici attuativi già adottati o approvati dall'Amministrazione.

2) Individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, gli ambiti di seguito elencati. Per tali ambiti sono consentiti, con le modalità indicate in narrativa, gli incrementi di seguito specificati:

- ambito n. 7, *ex centrale del latte*. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 52.080 mq di SIp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 1.560 vani (450 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 190 vani (50 alloggi) per un totale stimato in 1.750 vani (corrispondenti a 500 alloggi);
- sub-ambito n. 9, *S. Pietro a Patierno*. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 33.630 mq di SIp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 1.010 vani (290 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 0 vani (0 alloggi) per un totale stimato in 1.010 vani (290 alloggi);

- 18
- sub-ambito n.12, *Gianturco Fs.* L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 102.640 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 3.080 vani (880 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 1.200 vani (340 alloggi) per un totale stimato in 4.280 vani (1.220 alloggi);
 - Sub-ambito n. 12d, *Mecfond.* L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 25.350 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 760 vani (220 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 450 vani (130 alloggi) per un totale stimato in 1.210 vani (350 alloggi);
 - ambito n. 13, *ex raffineria.* L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 693.330 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 20.800 vani (5.940 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 6.300 vani (1.800 alloggi) per un totale stimato in 27.100 vani (7.740 alloggi);
 - ambito n.3 *via Montello, Regina Margherita* (linea metropolitana 1). L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 32.280 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 970 vani (280 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 80 vani (20 alloggi) per un totale stimato in 1.050 vani (300 alloggi).

3) Individuare, ai sensi del medesimo art. 7, comma 2, l'ambito n. 1 *Rione Traiano-Soccavo*, (Pru-programma di recupero urbano). Nel rispetto delle modalità indicate in narrativa, nei sub ambiti 1,2 e 3 del Pru in questione l'incremento edificatorio massimo consentito e' stabilito in 15.000 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 450 vani (130 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 1.140 vani (330 alloggi) per un totale stimato in 1.590 vani (460 alloggi);

4) Individuare altresì i seguenti ambiti, interessati da proposta dei soggetti titolari del Pua, come in premessa definiti e in cui gli interventi ex art. 7 comma 2 sono consentiti secondo le modalità per ognuno di essi indicate in narrativa:

- sub-ambito n.12e, *Feltrinelli*. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 82.280 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 2.470 vani (710 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 420 vani (120 alloggi) per un totale stimato in 2.890 vani (830 alloggi);
- *ambito n. 43 del Prg - Magazzini approvvigionamento. Stralcio polo produttivo integrato, strada provinciale Botteghelle*. In tale sub-ambito può essere consentita la realizzazione di insediamenti per residenze private e residenze sociali, per una slp pari a un massimo di 41.000 mq. Alla nuova slp residenziale corrispondono circa 1.240 vani (350 alloggi);
- *ambito Coroglio della Variante occidentale*. L'incremento edificatorio massimo consentito, e' stabilito in 106.670 mq di Slp, corrispondenti a un incremento di stanze stimato in 3.200 vani (910 alloggi) che si aggiungono all'offerta abitativa del Prg pari a circa 3.000 vani (860 alloggi) per un totale stimato in 6.200 vani (1.770 alloggi). Si precisa che la deroga riguarda altresì l'altezza media dei fabbricati prevista dallo strumento urbanistico vigente.

5) Precisare che le suddette iniziative a norma dell'art. 7 comma 2, consistono nell'incremento dei volumi residenziali subordinato alla cessione, da parte dei proprietari, in rapporto al valore della trasformazione, di immobili destinati a edilizia residenziale sociale, come è definita e descritta nel Decreto ministeriale 22 aprile 2008;

che il valore di tale cessione deve essere proporzionale al valore della trasformazione e comunque, non essere inferiore al 30% del valore economico dell'incremento dei volumi o della slp (superficie lorda di pavimento) residenziale risultante dalle predette condizioni dell'intervento di trasformazione ex art. 7, comma 2.

6) Individuare infine, ai sensi del medesimo art. 7, comma 2, i seguenti ambiti nei quali è consentito l'aumento entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e

ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, ai sensi dell'art.7, comma 3, per i seguenti ambiti:

- Rione S.Gaetano, via Janfolla;
- Rione lotto K, via Labriola, Scampia;
- Rione lotto R, via Ghisleri, Scampia;
- Ex ISES via fratelli Cervi, Scampia;
- Rione Amendola, viale Colli Aminei, nel rispetto di quanto previsto all'art.32 delle Nta del Prg (sottozona Ba);
- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Barra - Via Mastellone;
- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Pianura;
- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Soccavo;
- Programma di edilizia residenziale pubblica ex lege 219/81 Chiaiano.

7) Precisare che:

- i soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 7 comma 2, nonché quelli che intervengono ai sensi dell'art. 7, comma 5 hanno l'obbligo di assicurare con la stipula di una convenzione urbanistica:

a) la quantità di cessione di immobili da destinare a edilizia residenziale sociale;

b) la cessione di aree e la realizzazione delle opere di viabilità e di quelle di urbanizzazione, di cui agli artt. 3 e 5 del Dm 1444/1968, anche mediante monetizzazione, in rapporto alle quantità edificatorie assentibili. Per gli interventi ex art. 7, comma 5, l'obbligo previsto dalla lettera b) è riferito a quegli interventi che ricadono negli "ambiti" individuati dal Prg vigente parte terza delle Nta;

- per tutti gli interventi ex art. 7, comma 3 gli incrementi volumetrici devono essere limitati alle aree in cui non sono in corso procedure di evidenza pubblica o contratti di affidamento di lavori pubblici;

- relativamente alle aree oggetto di piani adottati o approvati e incluse in quelle individuate ex art. 7 commi 2 e 3, ove necessario la giunta comunale disporrà consequenziali e idonei provvedimenti di adeguamento;


IL SEGRETARIO GENERALE 

- con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalità di formazione e uso del patrimonio di edilizia sociale -ERS da realizzarsi mediante convenzione.

8) Precisare infine che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle legge regionale 19/2009, "le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia di inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4,5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il dirigente del progetto
studi urbanistici

(dott.ssa Rosanna Costagliola)



Il dirigente del servizio pianificazione
esecutiva aree di recente formazione


(arch. Mario Moraca)



Il coordinatore
del dipartimento urbanistica


(arch. Roberto Gianni)

Roby






Il Vice Sindaco
notaio Sabatino Santangelo

L'Assessore all'edilizia
prof. Pasquale Belfiore




L'Assessore al Patrimonio
prof. Marcello D'Aponte



22

SEGUE: Deliberazione di Giunta n° 183 dell' 11.2. 2010



Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
R.R.S

IL SEGRETARIO GENERALE




COMUNE DI NAPOLI

23

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 11/02/2010 AVENTE AD
OGGETTO: **Proposta al consiglio comunale. Approvazione delle misure per l'attuazione della
legge regionale della Campania n. 19/2009 recante "Misure urgenti per il rilancio economico,
per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa"**

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata anche con
riferimento ad esercizi successivi

I dirigenti ed il coordinatore del Dipartimento Pianificazione Urbanistica esprimono, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
Favorevole

Addi 11/02/2010

I DIRIGENTI E IL COORDINATORE

PERVENUTA IN RAGIONERIA GENERALE IL **11 FEB. 2010** PROT. IT **106**
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, ESPRIME, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS 267/00
IL SEGUENTE PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA SUDDETTA PROPOSTA:

Vedi parere allegato

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale

24

11/02/2010

**OGGETTO: Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000
Proposta al Consiglio Comunale n. 2 dell' 11.02.2010 Dipartimento Pianificazione
Urbanistica.**

Con la proposta al Consiglio Comunale in esame si dispongono gli interventi di incremento volumetrico di edifici , nonché gli interventi urbanistici di riqualificazione di aree urbane degradate, in esecuzione alla legge Regionale della Campania n. 19 del 28.12.2009 " Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa".

In particolare la legge 19/2009 prevede:

- i casi di esclusione dall'applicazione della legge, relativamente agli interventi edilizi,
- gli interventi straordinari di ampliamento di cui all'art.4;
- gli interventi di ricostruzione e demolizione di cui all'art. 5
- la riqualificazione di aree urbane degradate di cui all'art.7.

La proposta in esame si configura quale atto di indirizzo da assumere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 19/2009 e allo stato non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa .

Con l'attuazione del disposto normativo e delle misure individuate nella proposta e in particolare per quanto previsto al punto 7) del deliberato lettera b) i soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 5 hanno l'obbligo di assicurare con la stipula di una convenzione urbanistica " la cessione di aree e la realizzazione di opere di viabilità e di quelle di urbanizzazione di cui agli art. 3 e 5 del decreto ministeriale del 1444/1968, anche mediante monetizzazione , in rapporto alle quantità edificatorie assentibili ".

Pertanto, prima della stipula della/e citata/e convenzione/i si dovrà, necessariamente, procedere alle iscrizioni dei relativi stanziamenti in Bilancio, tenendo conto della normativa in materia di Patto di stabilità interno.

**Il Ragioniere Generale
dr. Rosaria Rossi**

Proposta di delibera del Dipartimento Pianificazione Urbanistica prot. 2 del 11 febbraio 2010

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

letto il parere di regolarità tecnica che recita: *"Favorevole" in uno alla dichiarazione che "la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata anche con riferimento ad esercizi successivi"*;


Letto il parere di regolarità contabile che tra l'altro recita: *"La proposta in esame si configura quale atto di indirizzo da assumere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 19/2009 e allo stato non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa"*; *"Con l'attuazione del dispositivo normativo e delle misure individuate nella proposta e in particolare per quanto previsto al punto 7) del deliberato lettera b) i soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 5 hanno l'obbligo di assicurare con la stipula di una convenzione urbanistica la cessione di aree e la realizzazione di opere di viabilità e di quelle di urbanizzazione di cui agli art. 3 e 5 del decreto ministeriale del 1444/1968, anche mediante monetizzazione, in rapporto alle quantità edificatorie assentibili....."*; *"pertanto, prima della stipula della/e citata/e convenzione/i si dovrà necessariamente, procedere alle iscrizioni dei relativi stanziamenti in bilancio, tenendo conto della normativa in materia di patto di stabilità interno"*;

Con legge Regionale della Campania n. 19/2009 – pubblicata sul BURC n. 80 del 29 dicembre 2009- sono stati disciplinati gli interventi di incremento volumetrico di edifici, nonché interventi urbanistici di riqualificazione delle aree urbane degradate ed in particolare sono stati previsti i casi di esclusione dall'applicazione della legge relativamente agli interventi edilizi, gli interventi straordinari di ampliamento, gli interventi di ricostruzione e demolizione e la riqualificazione delle aree degradate;

Con l'atto in esame si propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle misure per l'attuazione della legge regionale della Campania n. 19/2009, prevedendo, tra l'altro, le aree di esclusione dall'applicazione degli interventi edilizi e, nel contempo, individuando le aree urbane degradate da sottoporre a riqualificazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge regionale citata.

Peraltro, si prevede l'applicazione dell'art. 7, comma 3 che recita *"in tali ambiti al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2 anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per gli interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza"*;

I soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 5 della legge regionale citata hanno l'obbligo di assicurare con la stipula di convenzioni urbanistiche la quantità di cessione di immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale e la cessione di aree e la realizzazione delle opere di viabilità e di quelle di urbanizzazione, anche mediante monetizzazione in rapporto alle quantità edificatorie assentibili.

SECRETARIA


Al riguardo, si richiamano espressamente le osservazioni rese dalla Ragioneria Generale in merito alla proposta in esame, in particolare con riferimento alla necessità di procedere alle iscrizioni degli stanziamenti in bilancio qualora le suddette convenzioni venissero stipulate.

Si ricorda che per l'applicazione della normativa cui è riferimento nella proposta, la legge regionale prevede il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità delle scelte rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire.

Competono all'Organo deliberante le valutazioni conclusive sulle scelte consentite dalla citata legge, tenendo conto dei principi di buona amministrazione ed imparzialità cui si ispira l'attività amministrativa.

Napoli,

Il Segretario Generale



11.02.10

VISTO:
Il Sindaco

RPS

27

Deliberazione di G.C. n. 183 dell' 11/2/10 composta da n. 27 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 27 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 11/2/10

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.